Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1349**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Etruscologia e archeologia italica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 7 giugno 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Etruscologia e archeologia italica » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 153. — GRECO

Rep. n. 1153

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Etruscologia e archeologia italica » presso la facoltà di lettere e filosofia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), oggi 7 (sette) del mese di giugno, alle ore 11,30, 7 giugno 1967 in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta in virtù e ai sensi dell'art 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910, ed ivi residente, funzionario;

Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1° novembre 1931, ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizza o con delibera dello stesso consiglio di amministrazione, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, nato a Brescia il 30 novembre 1908, e residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rappresentante del consorzio interprovinciale universitario, come risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione del consorzio stesso in data 22 maggio 1967, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso:

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in lettere e filosofia, quello di etruscologia e archeologia italica;

che l'insegnamento di tale materia vanta in Bologna una tradizione ormai secolare, rimontando al magistero di Edoardo Brizio, uno tra i fondatori di tale disciplina sul piano europeo;

che il suddetto insegnamento è strettamente vincolato alla particolare situazione archeologica della città e della provincia di Bologna, uno dei principali centri della civiltà etrusca, come dimostra il numeroso materiale archeologico tuttora conservato nel museo civico;

che l'istituenda cattedra, come già la cattedra di archeologia, può disporre dei locali e del materiale del museo civico di Bologna e che pertanto è fornita delle attrezzature necessarie al suo normale funzionamento;

che il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università, con deliberazioni rispettivamente in data 3 marzo 1967, 9 marzo 1967 e 11 marzo 1967 — allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere *C*), *D*) ed *A*) già citata — ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole alla istituzione del posto di ruolo di etruscologia e archeologia italica;

che i consigli di amministrazione dell'università e del consorzio interprovinciale universitario, con deliberazioni rispettivamente in data 11 marzo 1967 e 22 maggio 1967 — già allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere *A*) e *B*) — hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna è istituito — con il decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, a' sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di etruscologia e archeologia italica, in aggiunta ai posti già assegnati dalla facoltà stessa.

Art. 2.

Il consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*), del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il consorzio interprovinciale universitario s'impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino a adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il consorzio interprovinciale universitario di Bologna predetto si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dall'Ente finanziatore alla Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di etruscologia e archeologia italica.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la facoltà di lettere e filosofia può determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della facoltà stessa.

Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di etruscologia, e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, qualora non venga disdetta — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione s'intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata a' sensi dell'art. 7;

b) qualora vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi a' sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 9.

La presente convenzione è esente da tassa di registro a' sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251 — decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1959 — e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato ai contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 8 (otto) e due righe della nona.

Felice Battaglia
Giuseppe Ignazio Luzzatto
Adriano Fiore, *teste*
Giovanni Ricci, *teste*
dott. Sebastiano Mazzaracchio, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna, addì 19 giugno 1967. Atti pubblici n. 1490. — *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1967, n. **1350**.

Nomina della commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale è stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale è stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta l'opportunità di includere nella commissione un rappresentante della Regione Friuli e Venezia Giulia, che ha inoltrato richiesta in tal senso;

Ritenuto che, ai fini del coordinamento degli interventi statali di qualsiasi natura nel settore delle funivie, è vantaggioso che ai lavori della commissione partecipino, quando gli argomenti lo richiedano, i rappresentanti dei Ministeri competenti per i suddetti interventi e quelli dei Ministeri del tesoro e dell'interno;

Ritenuto che, allo scopo di poter assicurare alla commissione la collaborazione di professori universitari particolarmente versati nelle discipline attinenti al settore funiviario, giova che possano esserne chiamati a far parte anche professori collocati a riposo;

Ritenuto che lo studio di alcuni particolari argomenti può essere affidato ad un limitato numero di membri della commissione particolarmente specializzati nel settore;

Ritenuta infine la necessità di introdurre alcune variazioni circa la composizione della commissione, al fine di assicurarne una maggiore funzionalità;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue:

Presidente:

Un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.

Membri:

Dieci rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui:

uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, con funzioni di vice presidente;

cinque scelti tra i capi degli uffici della sede centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati ai trasporti con trazione a fune;

quattro scelti tra i direttori degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, maggiormente dotati di impianti a fune.

Un rappresentante del Ministero dell'interno;

Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige;

Un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Sei professori universitari, emeriti, ordinari, straordinari o collocati a riposo, scelti tra quelli delle seguenti materie:

meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, macchine, trasporti, tecnologia, metallurgia, elettrotecnica, costruzioni delle macchine e materie affini.

Quattro esperti.

Ai lavori della commissione, quando siano in esame questioni che interessano le rispettive amministrazioni, sono chiamati a partecipare:

Un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Segreteria:

Tre funzionari delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui uno con funzioni di capo della segreteria. Il capo della segreteria è membro a tutti gli effetti della commissione ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« La commissione ha facoltà di avvalersi, per l'espletamento del proprio compito, dell'opera di altri funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di liberi docenti o di professori universitari incaricati, di assistenti dei professori membri, di esperti designati rispettivamente dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FE.N.I.T.), dalla Associazione nazionale industria meccanica e affini (A.N.I.M.A.) e dall'Associazione siderurgica (A.S.S.I. D.E.R.) e di affidare ai medesimi determinati incarichi. Su invito del presidente, detti funzionari, liberi docenti o professori universitari incaricati, assistenti ed esperti possono anche assistere alle riunioni della commissione ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« La commissione, in seduta speciale, con la convocazione anche dei membri di cui all'art. 1, su proposta del presidente, ha facoltà di costituire, nel suo seno, comitati composti da membri della commissione stessa, per l'esame di particolari materie.

Il parere dei comitati non può sostituire il parere della commissione, quando questo sia previsto da disposizioni di legge.

Su proposta del presidente della commissione possono essere invitati ad assistere alle riunioni della commissione o dei comitati di cui al precedente comma, limitatamente alla discussione di determinati argomenti, altri rappresentanti di amministrazioni statali, di Regioni e di altri enti territoriali, all'uopo designati dalle competenti autorità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1967

SARAGAT

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 149. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1967, n. **1351**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 124 del 15 febbraio 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha stabilito di acquistare un immobile da destinare ad uso uffici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad acquistare dalle signore Bogani Giovanna ved. Cirla e Pellegrini Caterina ved. Bogani, un immobile sito in Milano, via Varese n. 15, al prezzo di L. 80.000.000 (ottanta milioni) ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 124 del 15 febbraio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1352**.

Estinzione della fondazione scolastica « Don Leopoldo Suzzi » in Luzzena di Cesena (Forlì).

N. 1352. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Don Leopoldo Suzzi », con sede in Luzzena di Cesena (Forlì), viene dichiarata estinta e il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del liceo classico di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 150. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1353**.

Estinzione dell'Opera pia « Legato Foschi », con sede in Talamello (Pesaro e Urbino).

N. 1353. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Legato Foschi », con sede in Talamello (Pesaro e Urbino), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1354**.

Estinzione dell'Opera pia « Marinelli Cesare », con sede in Ancona.

N. 1354. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Marinelli Cesare », con sede in Ancona, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 148. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1355**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Giovanni Battista con quella di S. Margherita V. M., nel comune di Moruzzo (Udine).

N. 1355. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 11 settembre 1967, con cui, a rettifica del precedente decreto canonico 25 luglio 1966, la denominazione della parrocchia in frazione Brazzacco del comune di Moruzzo (Udine) viene indicata in S. Giovanni Battista.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 164. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1356**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione del monastero di S. Caterina delle monache agostiniane in Voghera (Pavia) e sua incorporazione nella congregazione delle suore agostiniane serve di Gesù e Maria, in Roma.

N. 1356. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 16 aprile 1964, relativo alla incorporazione, con effetto estintivo, del monastero di S. Caterina delle monache agostiniane, in Voghera (Pavia), nella congregazione delle suore agostiniane serve di Gesù e Maria, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 146. — GRECO

LEGGE 18 gennaio 1968, n. 13.

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati e autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:

a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;

c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;

d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera *e*) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *a*) e *c*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21 — primo comma — e dall'articolo 24 — primo comma, lettere *a*), *b*) e *d*) — della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali.

A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

Art. 4.

All'onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323, recante disposizioni per l'applicazione della legge 8 novembre 1966, n. 1033, riguardante la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1968, in luogo di: «. . . entro il sessantesimo giorno dal compimento . . .» leggasi: «. . . entro il trentesimo giorno dal compimento . . .».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 28 marzo 1967 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Navigazione toscana », con sede in Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1953, registro n. 22 Marina mercantile, foglio n. 367, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 23 novembre 1953 con la Società per azioni « Navigazione toscana », con sede in Livorno, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano), per la duarta di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 392.500.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 406.600.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e lire 460.800.000 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 33 Marina mercantile, foglio n. 196, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 23 luglio 1956, modificativa di quella precedente, che stabiliva una sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 392 milioni 500.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 406.600.000 dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956 e di lire 497.300.000 dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 194, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 3 marzo 1965, che modificava il terzo comma dell'art. 23 delle citate convenzioni del 23 novembre 1953 e del 23 luglio 1956;

Considerato che per soddisfare le esigenze dell'aumentato traffico tra l'isola del Giglio e Porto S. Stefano, si rende necessario sostituire sulla linea A/4 (isola del Giglio-Porto S. Stefano), a decorrere dal 1° aprile 1967, la nave attualmente assegnata con una unità di maggior tonnellaggio idonea al trasporto di automezzi; nonchè intensificare la frequenza della linea medesima nel periodo 1° aprile-31 ottobre;

Considerato che, in conseguenza, l'ammontare della sovvenzione annua, a far data dal 1° aprile 1967, deve essere adeguata ai maggiori oneri derivanti alla Società concessionaria dall'esercizio del servizio migliorato come sopra indicato;

Vista la convenzione modificativa, che, per attuare i miglioramenti sopra cennati, è stata stipulata in Roma addì 28 marzo 1967 tra il Ministero della marina mercantile e la predetta Società per azioni « Navigazione toscana »;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione modificativa citata in premessa stipulata in Roma addì 28 marzo 1967 tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione toscana », con sede in Livorno, alla quale è affidato l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 392.500.000 fino al 31 dicembre 1955; lire 406.600.000 dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956; lire 497.300.000 dal 1° luglio 1956 al 31 marzo 1967; lire 540.300.000 dal 1° aprile 1967 al 31 dicembre 1973.

La sovvenzione dovuta alla Società farà carico al capitolo 1174 del bilancio dello Stato — stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile — per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

NATALI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1967
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 56

Convenzione con la « Navigazione toscana », Società per azioni, con sede in Livorno, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano).

Premesso che con convenzione stipulata il 23 novembre 1953 la Società per azioni « Navigazione toscana » ha assunto l'esercizio delle linee di navigazione del settore dell'arcipelago toscano per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954;

che alla predetta convenzione del 23 novembre 1953 sono state apportate modifiche con le successive convenzioni del 23 luglio 1956 e del 3 marzo 1965;

tra il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e il dott. Filippo Cameli, vicepresidente della società per azioni « Navigazione toscana » con sede in Livorno, agente in nome e per conto della società stessa, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4 e 9 e la tabella (allegato 1) della convenzione del 23 novembre 1953, già modificati con la convenzione del 23 luglio 1956, sono ulteriormente modificati come segue:

Art. 2. — *Sovvenzione*

« La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955: L. 392.500.000 (trecentonovantaduemilioni cinquecentomila);

dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956: L. 406.600.000 (quattrocentoseimilioni seicentomila);

dal 1° luglio 1956 al 31 marzo 1967: L. 497.300.000 (quattrocentonovantasettemilioni trecentomila);

dal 1° aprile 1967 al 31 dicembre 1973: L. 540.300.000 (cinquecentoquarantamilioni trecentomila) ».

Art. 4. — *Revisione della sovvenzione*

« La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 30 giugno 1956: L. 50.100.000 annue; dal 1° luglio 1956 al 31 marzo 1967: L. 66.500.000 annue;

dal 1° aprile 1967: L. 70.000.000 annue;

b) combustibile:

fino al 31 dicembre 1955: L. 43.095.500 annue (pari a 2517 tonn. di nafta a L. 15.500 alla tonnellata e a 157 tonn. di diesel a L. 26.000 alla tonnellata);

dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956: L. 20.544.000 annue (pari a 1130 tonn. di nafta a L. 15.500 alla tonnellata e a 116,500 tonn. di diesel a L. 26.000 alla tonnellata);

dal 1° luglio 1956 al 31 marzo 1967: L. 45.089.000 annue (pari a 1458 tonn. di nafta a L. 15.500 alla tonnellata e a 865 tonn. di diesel a L. 26.000 alla tonnellata);

dal 1° aprile 1967 al 31 dicembre 1973: L. 47.044.000 annue (pari a 1458 tonn. di nafta a L. 15.500 alla tonnellata e a 865 tonn. di diesel a L. 26.000 alla tonnellata e a 100 tonn. di diesel a L. 19.550 alla tonnellata);

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi:

fino al 31 dicembre 1955: L. 183.400.000; dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956: L. 91.700.000;

dal 1° luglio 1956 al 31 marzo 1967: L. 203.150.000 annue;

dal 1° aprile 1967 al 31 dicembre 1973: L. 220.125.560 annue.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 % del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

Art. 9. — *Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi*

« E' fatto obbligo alla Società di rilevare i piroscafi « Porto Azzurro » e « Porto Ferraio », della stazza lorda unitaria di 919 tonnellate, dalla Società « Navigazione toscana », con sede in Livorno.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10.

La Società si obbliga, altresì, ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 1° gennaio 1956: una nave della stazza lorda minima di 299 tonnellate, da assegnare alla linea 4 di cui all'allegato 1;

b) dal 1° luglio 1956: una nave della stazza lorda minima di 1200 tonnellate di tipo speciale per l'imbarco di automezzi carichi, da assegnare alla linea 2 di cui all'allegato 1.

I piani di dette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione entro sei mesi dal 23 luglio 1956.

In attesa dell'entrata in servizio delle navi stesse la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

La Società si obbliga ad assegnare dal 1° aprile 1967 alla predetta linea 4 una nave usata di tipo autotraghetto, di sua proprietà, della stazza lorda di 352,40 tonnellate, in sostituzione dell'unità di 229 t.s.l. ».

TABELLA (Allegato 1)

(Art. 1 della convenzione)

Arcipelago toscano

« Elenco delle linee, itinerari, periodicità e velocità di esercizio.

Linea 1. — Livorno, Gorgona, Capraia, Marciana Marina, Portoferraio, Portovecchio di Piombino, Rio Marina, Porto Azzurro, Marina di Campo, Pianosa e ritorno;

Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 253,4;
Migliatico annuo per 52 viaggi: miglia 13.176,8;
Velocità di esercizio: miglia 14.

Linea 2. — Portoferraio, Cavo, Portovecchio di Piombino e ritorno;

Periodicità: bigiornaliera; dal 1° febbraio al 31 maggio: terza corsa domenicale; dal 1° giugno al 31 ottobre: trigiornaliera;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 30,2;
Migliatico annuo per 900 viaggi: miglia 27.180;
Velocità di esercizio: miglia 14.

Linea 3. — Porto Azzurro, Rio Marina, Portovecchio di Piombino e ritorno:

Periodicità: giornaliera;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 29,4;
Migliatico annuo per 365 viaggi: miglia 10.731;
Velocità di esercizio: miglia 14.

Linea 4. — Isola del Giglio, Porto S. Stefano e ritorno:

Periodicità: fino al 31 marzo 1967 un viaggio al giorno per tutto l'anno e dal 1° giugno al 30 settembre anche una seconda corsa la domenica; dal 1° aprile 1967: giornaliera dal 1° novembre al 31 marzo e bigiornaliera dal 1° aprile al 31 ottobre;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 22;
Migliatico annuo: fino al 31 marzo 1967 per 382 viaggi: miglia 8.404; dal 1° aprile 1967 per 579 viaggi: miglia 12.738;
Velocità di esercizio: fino al 31 marzo 1967 miglia 11; dal 1° aprile 1967 miglia 12 ».

Navi assegnate alle linee

« Linea 1. — Una nave della stazza lorda minima di 919 tonnellate.

Linea 2. — Fino al 30 giugno 1956: una nave della stazza lorda minima di 919 tonnellate; dal 1° luglio 1956: una nave di tipo speciale della stazza lorda minima di 1.200 tonnellate

Linea 3. — Una nave della stazza lorda minima di 919 tonnellate con facoltà di eseguire il servizio per i primi quattro anni (dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957) con una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate.

Linea 4. — Fino al 31 marzo 1967 una nave della stazza lorda minima di 299 tonnellate, con facoltà di eseguire il servizio per i primi due anni (dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955) con una nave della stazza lorda minima di 190 tonnellate; dal 1° aprile 1967 una nave usata di tipo autotraghetto della stazza lorda di 352,40 tonnellate ».

Art. 2.

L'art. 23 della convenzione del 23 novembre 1953, già modificato con le successive convenzioni del 23 luglio 1956 e del 3 marzo 1965 è ulteriormente modificato come segue:

Art. 23. — *Sovvenzione per linee*

« Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea 1, n. 52 viaggi;
Linea 2, n. 900 viaggi;
Linea 3, n. 365 viaggi;
Linea 4, n. 382 viaggi fino al 31 marzo 1967;
Linea 4 n. 579 viaggi dal 1° aprile 1967.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

Art. 3.

La presente convenzione, mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Nunzio D'ANGELO

p. *La Società per azioni « Navigazione toscana »*
Filippo CAMELI

(455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione alla cassa pensioni per dipendenti degli enti locali del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 866 del 27 luglio 1966 è stata approvata a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 12 giugno 1963, modificata ed integrata con successiva delibera in data 8 novembre 1963 e in data 25 novembre 1965 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(329)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.S.V.E.S. - Cooperativa operai S. Giuseppe Vesuviano edile stradale », con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1967, la Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.S.V.E.S. - Cooperativa operai S. Giuseppe Vesuviano edile stradale », con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Triola in data 8 dicembre 1948, rep. 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Scotti.

(330)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo di Borselli, con sede in Borselli di Pelago (Firenze)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1967, la Società cooperativa di consumo di Borselli, con sede in Borselli di Pelago (Firenze), costituita per rogito Fiorani in data 2 novembre 1919, rep. 19613, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Massimo Saba.

(331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.51/78 in data 8 gennaio 1968, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Pavia, via N. Sauro, di proprietà del geom. Ausano Febbroni, per un prezzo non superiore a L. 36.000.000 (trentaseimilioni).

(429)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Kappa 5 » e « Kappa 40 A »

Gli esplosivi da mina denominati « Kappa 5 » e « Kappa 40 A » che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento di Ghedi (Brescia) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto — con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(433)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(578)

Autorizzazione al comune di Lisignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Lisignago (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(579)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1968, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(580)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1968, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(581)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 669.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(582)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 845.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(583)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.940.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(584)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1968, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(585)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.413.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(586)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Paternopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.155.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(587)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 751.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(588)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.934.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(589)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(590)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.376.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(591)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.644.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(592)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.168.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(593)

Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(594)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.252.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(595)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.037.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(596)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Camerata Nuova (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.158.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(597)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.663.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(599)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(600)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.481.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(598)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.403.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(602)

Autorizzazione al comune di Castelbaronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Castelbaronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.133.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,83	624,88	624,86	624,90	—	624 —	624,86	624,95	624,90
$ Can.	575,75	576 —	575,90	576,05	573,55	—	576,15	576,05	575,75	575,80
Fr Sv.	143,73	143,71	143,70	143,705	143,60	—	143,715	143,705	143,73	143,72
Kr D.	83,79	83,73	83,82	83,78	83,75	—	83,7825	83,78	83,79	83,79
Kr N.	87,47	87,45	87,47	87,475	87,45	—	87,49	87,475	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,08	121,06	121,07	121,06	121,10	—	121,06	121,06	121,06	121,06
Fol	173,46	173,46	173,46	173,45	173,40	—	173,435	173,45	173,46	173,47
Fr B.	12,57	12,577	12,58	12,5780	12,5725	—	12,578	12,5780	12,57	12,57
Franco francese	126,64	126,76	126,82	126,81	126,70	—	126,81	126,81	126,74	126,75
Lst.	1505,72	1505,95	1506,30	1506,15	1505,50	—	1505,85	1506,15	1505,72	1506,10
Dm. occ.	156,23	156,12	156,14	156,14	156,15	—	156,10	156,14	156,23	156,17
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1430	24,10	—	24,145	24,1430	24,14	24,14
Escudo Port.	21,87	21,88	21,90	21,875	21,90	—	21,89	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,975	8,95	—	8,9725	8,975	8,97	8,97

Media dei titoli del 24 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	576,10
1 Franco svizzero	143,71
1 Corona danese	83,781
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	121,06
1 Fiorino olandese	173,442
1 Franco belga	12,578
1 Franco francese	126,81
1 Lira sterlina	1506 —
1 Marco germanico	156,12
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,882
1 Peseta Sp.	8,974

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nelle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia nazionale d'arte drammatica (ex coefficiente 229).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, sociali e amministrative, o in economia e commercio od in scienze coloniali e marittime.

Ai sensi dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32° tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati (ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1):

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940 n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*), e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè, complessivamente, non si superino i 40 anni di età;

4) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra (attinenti alla guerra) e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente, non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno possedere, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 - Roma-Eur, redatte su carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

Nelle domande, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata e vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di una prove orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storico-letteraria, concernente il periodo dal 1815 in poi.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna delle prove elencate alle precedenti lettere *a*) *b*), e *c*).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di ragioneria generale e pubblica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) legislazione scolastica, con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;
13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'amministrazione della pubblica istruzione;
23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici o razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti, prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 400, attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione e il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti), dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, nonchè le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno presentare un attestato della loro condizione in carta legale, rilasciato dalle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

o) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

p) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, numero 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma se residenti all'estero;

q) i candidati, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 400 della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisca titolo a particolari benefici, sarà approvata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio, diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2, lettera *a*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni statali, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tal caso, essi devono indicare l'amministrazione presso la quale trovasi detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, ed esibire, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che lo aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente articolo 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale, o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o una copia del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quale appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso, però, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente bando, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale (coefficiente 229) ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diverse amministrazioni e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo, viene riconosciuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 88, *foglio n.* 126

Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo n. 23 - Roma-EUR

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1967.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . con la votazione di . . . . .
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .
6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
7) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio

(13084)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della 4ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, di cui centottantacinque riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1. in data 28 novembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso:

Delibera:

Il revisore capo Mercogliano Ernesto è nominato segretario della 4ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino, per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del segretario principale Raimondo dott. Carlo, impossibilitato ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 9 dicembre 1967

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(179)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del compartimento di Torino per il pubblico concorso per esami (prove pratiche) a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1967, n. 14292, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967, registro n. 51, Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami (prove pratiche) a complessivi seicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati;

Vista la propria deliberazione n. 113/P.2.1.1. in data 29 settembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il revisore capo Trotti Nicola è nominato membro della commissione esaminatrice del compartimento di Torino per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del revisore superiore di 1ª classe Todisco rag Federico impossibilitato ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 9 dicembre 1967

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(180)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del compartimento di Ancona per il pubblico concorso per esami (prove pratiche) a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1967, n. 14292, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami (prove pratiche) a complessivi seicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati;

Vista la propria deliberazione n. 113/P.2.1.1. in data 29 settembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario capo Odoardi Eraldo è nominato segretario della commissione del compartimento di Ancona per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del coadiutore capo Mariani Giovangualberto il quale è stato destinato al altro incarico.

Roma, addì 11 dicembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

(181)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del compartimento di Verona per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova, di cui cinquantacinque riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12815, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 264, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 157/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso:

Delibera:

Il segretario capo Garzotti rag. Giuseppe è nominato segretario della commissione esaminatrice del compartimento di Verona per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del segretario superiore Pigozzi rag. Aldo il quale è stato destinato ad altro incarico.

Roma, addì 13 dicembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

(182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gravina di Puglia (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gravina di Puglia (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gravina di Puglia, nell'ordine appresso indicato:

1. Piizzi dott. Tommaso . . . punti 81,93 su 132
2. Fedele dott. Antonino . . . . » 77,50 »
3. Magli Francesco . . . . » 76,50 »
4. De Palma dott. Luigi . . . . » 75,90 »
5. Scalia dott. Benedetto . . . . » 75,36 »
6. Palmieri dott. Lazzaro . . . . » 75,23 »
7. Salzano dott. Antonio . . . . » 75— »
8. Di Campo dott. Michele . . . » 74,02 »
9. Pace dott Domenico . . . . » 73,95 »
10. Mistretta dott. Francesco . . . » 73,70 »
11. Verga dott. Vincenzo . . . . » 73,16 »
12. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
13. Bonini Celso . . . . . » 71,95 »
14. Mastrangelo Domenico . . . . » 71,80 »
15. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 71,63 »
16. Bertola dott. Vincenzo . . . . » 71,55 »
17. Montagano Mario . . . . » 70,58 »
18. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 70,57 »
19. Milano Alberto . . . . » 70,41 »
20. Caizzi Gaetano . . . . . » 69,33 »
21. Mele Gregorio . . . . » 68,50 »
22. Crisopulli dott. Domenico . . . » 68,27 »
23. Pastore dott. Ettore . . . » 67,81 »
24. D'Amico dott. Luigi, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 65,41 »
25. Pellei Athos . . . . . » 65,41 »
26. Sallustio dott. Vito . . . . . » 64,75 »
27. Piccitto Arturo . . . . . » 63,64 »
28. Sirri dott. Sergio . . . . . » 63,13 »
29. Perruggino Giovanni . . . . » 62,66 »
30. Spina dott. Donato . . . . . » 62,34 »
31. D'Ancona dott. Antonio . . . . » 60,70 »
32. Fulciniti dott. Salvatore . . . » 59,10 »
33. Lucà dott Rosario . » 54— »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(274)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1967, registro n. 13 Interno, foglio n. 156, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professore dott. Elio Califano, impedito;

Decreta:

Il direttore prof. dott. Pietro D'Angiolini è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1966, in sostituzione del prof. dott. Elio Califano, impedito.

Al predetto sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1967
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 306

(275)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a venticinque posti di sottotenente in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966, registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n. 88;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1967, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1967, registro n. 86 Difesa, foglio n. 383;

Considerato che il tenente colonnello Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Banino Franco, non può esplicare, per ragioni di servizio, l'incarico di membro della suddetta commissione esaminatrice e si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il tenente colonnello Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Banino Franco, è sostituito, nell'incarico di membro della commissione esaminatrice indicata nelle premesse, dal tenente colonnello Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Celebrano Italo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1967
Registro n. 140 *Difesa, foglio n.* 274

(273)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze, con la qualifica di falegname.

L'esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze » con la qualifica di falegname, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 25 marzo 1966, avrà luogo in Roma, presso l'Istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », via Monte delle Capre n. 19, nel giorno 15 febbraio 1968, alle ore tredici.

(609)

Esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze, con la qualifica di vetraio.

L'esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze » con la qualifica di vetraio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 92 del 15 aprile 1966, avrà luogo in Roma, presso l'Istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », via Monte delle Capre n. 19, nel giorno 16 febbraio 1968, alle ore tredici.

(610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8326 del 3 novembre 1967, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto n. 100 del 9 gennaio 1967;

Visto che il dott. Maga Tito, classificatosi 3° in graduatoria ha rinunciato alla condotta consorziata di Ponte Nizza-Cecima;

Considerato che il dott. Luciano Polito, 2° in graduatoria, vincitore della condotta medica consorziata di Bosnasco, ha dichiarato di rinunciare alla nomina, così come risulta dalla nota n. 1576 del 4 dicembre 1967 del presidente del consorzio medico Bosnasco-Zenevredo;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto, approvata con proprio decreto n. 8325 del 3 novembre 1967;

Ritenuto di dover assegnare la condotta resasi disponibile ad altro concorrente idoneo, tenendo presente l'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse eppertanto interpellato in proposito il suddetto 3° classificato che ha dichiarato di accettare la sede propostagli;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 8326 del 3 novembre 1967, il dott. Maga Tito è dichiarato vincitore della condotta medica consorziata Bosnasco-Zenevredo, in sostituzione del dott. Luciano Polito, rinunciatario.

Il presidente del suddetto consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 30 dicembre 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 32320 del 14 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1967, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito della rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la sede di Villaricca;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 32319 del 14 ottobre 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Monaco Angelo è assegnata la condotta medica del comune di Villaricca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 8 gennaio 1968

Il medico provinciale: CANALIS

(465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3009 del 28 aprile 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Garaguso e Montalbano Jonico (1ª condotta);

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Ruggiero Egidio . . . . punti 67,525
2. Sarubbi Vincenzo . . . . » 63,652
3. Panetta Amedeo . . . . » 50,251
4. Montesano Antonio . . . . . . » 42,133

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 8 gennaio 1968

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3009 del 28 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Garaguso e Montalbano Jonico (1ª condotta);

Visto il proprio decreto n. 43 dell'8 gennaio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;
Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ruggiero Egidio: Montalbano Jonico (1ª condotta);
2) Sarubbi Vincenzo: Garaguso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 8 gennaio 1968

Il medico provinciale: STERRANTINO

(357)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1470 del 20 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1966;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Lezzi dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura di Vercelli;
Catania dott. Eugenio, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Novara;
Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale di Vercelli;
Zancan prof. Bernardo, primario medico dell'ospedale di Vercelli;
Corgnati dott. Cesare, medico condotto del comune di Gattinara.

Segretario:
Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione che avrà sede in Vercelli, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 2 gennaio 1968

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(264)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL MFDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1132 del 1° marzo 1967, con il quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1966 e, precisamente, per i comuni di Montemesola, S. Marzano e Pulsano;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa specificato:

1. Petrelli Antonio Guido . . .	punti 62,142	su 120
2. Bruno Jeso Antonio	» 61,925	»
3. Tamborrino Giovanni	» 60,220	»
4. Sarubbi Vincenzo	» 58,378	»
5. Colucci Francesco	» 56,428	»
6. Forleo Cataldo	» 53,233	»
7. Di Lauro Giuseppe	» 44,760	»
8. Carfagna Felice	» 43,500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Taranto, addì 27 dicembre 1967

Il medico provinciale: CLERICÒ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6328 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966 e precisamente per i comuni di Montemesola, S. Marzano e Pulsano;
Visto l'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicata, secondo l'ordine delle preferenze prescelte nelle domande:

1) Petrelli Antonio Guido: Montemesola;
2) Bruno Jeso Antonio: S. Marzano;
3) Tamborrino Giovanni: Pulsano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Taranto, addì 27 dicembre 1967

Il medico provinciale: CLERICÒ

(174)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1967, n. 7760, con il quale i sottoindicati medici chirurghi sono stati dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti

di ufficiale sanitario vacanti in provincia al 30 novembre 1964 e nominati ufficiali sanitari, in via di esperimento, per un biennio, del comune a fianco di ciascun nominativo segnato:

1) Sciacca Francesco: Marsala;
2) Morreale Nicolò: Santa Ninfa;
3) Varia Michele: Alcamo.

Vista l'istanza in data 18 ottobre 1967, con la quale il dott. Michele Varia chiede la sede di Salaparuta, rimasta vacante rinunziando a quella assegnatagli;

Vista l'istanza di ammissione al concorso del sanitario predetto, dalla quale si rileva che lo stesso ha partecipato anche per la sede di Salaparuta;

Accertato che gli altri vincitori del concorso di che trattasi, che precedono nella graduatoria di merito il dott. Michele Varia, hanno dichiarato di non avere alcun interesse alla sede di Salaparuta;

Considerata l'opportunità di accogliere l'istanza del dottore Varia, ai fini di consentire la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Salaparuta, rimasto vacante anche nel precedente concorso;

Atteso che con l'adozione del presente provvedimento non si ledono gli interessi di nessuno dei concorrenti, graduati utilmente;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 7760 del 31 agosto 1967 citato in premessa, il dott. Varia Michele è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento, per un biennio, del comune di Salaparuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani, e a quello dei comuni di Alcamo e Salaparuta.

Trapani, addì 16 dicembre 1967

Il medico provinciale: DI SALVO

(263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 946 in data 12 agosto 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cesena;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei medici, dalla prefettura di Forlì e dall'amministrazione comunale interessata;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto di Forlì;

Vetere prof. Carlo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Olivo prof. Romano, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Modena;

Labò prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bologna;

Fusaroli prof. Aurelio, ufficiale sanitario di Forlì.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Pellegrino, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Istituto di igiene dell'Università di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 5 gennaio 1968

Il medico provinciale: ROBERTI

(358)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2 settembre 1967, n. 686, col quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Comacchio (vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1966);

Ritenuta la necessità di sostituire il componente dott. Giovanni Maltese, vice prefetto ispettore, perchè trasferito ad altra sede, col dott. Emilio Messina, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Ferrara con nota n. 8150/13, 12 Gab. del 30 dicembre 1967;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per il motivo indicato in premessa, il dott. Emilio Messina, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Ferrara, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Comacchio, in sostituzione del dott. Giovanni Maltese.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Ferrara, addì 8 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: CARDONA

(446)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3286 del 23 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia, con il quale vennero assegnate ai vincitori, secondo l'ordine di preferenza, le sedi di veterinario condotto poste a concorso;

Visto il decreto n. 3895 in data 22 settembre 1967 con il quale, a seguito della rinunzia alla sede di Castelnuovo Monti

da parte del dott. Renzo Rustichelli, tale sede veniva assegnata al dott. Onfiani Marcello, mentre la sede di Toano, in precedenza assegnata a quest'ultimo, si rendeva in tal modo vacante e veniva assegnata al dott. Rossini Enrico, 7° classificato nella graduatoria di cui al decreto n. 3285 del 23 giugno 1967;

Vista la nota del comune di Toano n. 159 in data 10 gennaio 1968 con la quale si comunicava a questo ufficio che il dott. Rossini Enrico, aveva dichiarato esplicitamente di rinunciare alla sede veterinaria del comune medesimo;

Che, conseguentemente la condotta veterinaria di Toano, resasi così vacante, deve esere assegnata al candidato che segue in graduatoria;

Visto che il dott. Musi Pietro 8° classificato, ha indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Toano;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

Il dott. Rossini Enrico è dichiarato rinunciatario alla condotta veterinaria di Toano e, pertanto, a parziale modifica dei decreti n. 3286 in data 23 giugno 1967 e n. 3895 del 22 settembre 1967, in premessa citati, detta sede viene assegnata al dott. Musi Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 10 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: CURLI

(445)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2474-AA.6/6 in data 28 novembre 1967, con il quale sono stati dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Bovolenta, Maserà, Casalserugo, Polverara e del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, S. Elena, i dottori Simio Carmelo e Magni Vittorio;

Vista la nota in data 4 gennaio 1968, con la quale il presidente del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze e S. Elena, segnala che il dott. Magni Vittorio non ha assunto nei termini prescritti regolare servizio e per cui deve ritenersi rinunciatario del posto conferitogli;

Ritenuto di dover assegnare il posto predetto al candidato che segue il dott. Magni in graduatoria e che l'ha espressamente richiesto nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 2474-AA.6/6 in data 28 novembre 1967, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso in parola;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Piccotin Giuseppe, classificato al 3° posto della graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso suddetto ed assegnato alla condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, S. Elena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 9 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: BERTI

(468)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1967, n. **10**.

Sottoscrizione di azioni della S.p.A. Automobilistica « Atesina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della S.p.A. Automobilistica « Atesina » fino alla concorrenza dell'importo di L. 200.000.000.

Art 2.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella B, per lo esercizio finanziario 1967 viene introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 380 - Cat VII - Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio (da L. 600.000.000 a L. 400.000.000) . . . L. 200.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 441 - Cat. XI - Spesa per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione della S.p.A. Automobilistica « Atesina » . . . . . . » 200.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1967, n. **11**.

Acquisto dell'immobile da adibire a sede dell'Istituto trentino di cultura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Trento, via Verdi, corrispondente alla p. ed. 1495 del V corpo tavolare in P. T. 335 in C. C. Trento di proprietà del comune di Trento, per il prezzo a corpo di lire 800 milioni da adibire a sede dello Istituto trentino di cultura, di cui alla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, oltre le spese inerenti all'acquisto per lire 55.000.000.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto d'acquisto con il comune di Trento.

Art. 2.

La spesa complessiva di lire 855.000.000 è ripartita in misura di lire 455.000.000 per l'esercizio finanziario 1967, di lire 100.000.000 per l'esercizio 1968, di lire 200.000.000 per l'esercizio 1969, di lire 100.000.000 per l'esercizio 1970.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 455.000.000 per l'esercizio finanziario 1967, si farà fronte per lire 400.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 410 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1967. e per lire 55.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 61 del medesimo stato di previsione.

All'ulteriore onere di lire 400.000.000, per gli esercizi successivi dal 1968 al 1970, ripartito nella misura di cui al precedente art. 2, si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Provincia ai sensi della legge statale 31 dicembre 1962, n. 1777.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(195)

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1967, n. 12.

Provvidenze integrative a favore delle imprese artigiane colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione della particolare depressione economica del territorio provinciale colpito dalle alluvioni dell'autunno 1966, la giunta provinciale, allo scopo di integrare le provvidenze statali, può concedere alle imprese artigiane, individuali e sociali, un contributo costante, nella misura massima del 2 %, in ragione d'anno sul capitale originario mutuato e per un periodo non eccedente la durata dell'operazione di finanziamento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, modificata con decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, convertito con modificazioni in legge 19 aprile 1967, n. 213.

Art 2.

E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito di un fondo da utilizzare in conto corrente fruttifero per la liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo precedente.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla giunta provinciale corredate dalla dichiarazione della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento, attestante che trattasi di impresa alluvionata; si dovrà inoltre presentare copia del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento.

La decorrenza del contributo potrà retroagire fino al 1° gennaio 1967.

Art. 3.

Per la determinazione del contributo di cui all'art. 1 è istituita una commissione consultiva presieduta dall'assessore competente o da un suo delegato, nominata dalla giunta provinciale e composta di cinque membri, di cui uno appartenente alle minoranze consiliari.

Funge da segretario un funzionario della provincia della carriera direttiva.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 20.000.000 per dieci anni, a partire dall'esercizio finanziario 1967.

Art. 5.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1967, viene introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 381 - Cat. VII - « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » (da L. 100.000.000 a L. 80.000.000) . . . L. 20.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 579 - Cat. X - « Fondo per provvidenze integrative a favore delle Imprese artigiane colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 » . . . L. 20.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1967, n. 13.

Aumento dell'importo del mutuo autorizzato per la costruzione dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri in Rovereto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo di lire 100.000.000 del mutuo passivo e carico dell'esercizio finanziario 1967 per il finanziamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri in Rovereto, di cui all'art. 2 della legge provinciale 10 giugno 1967, n. 5, è elevato a lire 250.000.000.

Art 2.

Al maggiore onere, valutato in lire 3.300.000, derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con i fondi stanziati ai capitoli 340 e 640 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, dell'esercizio finanziario 1967, che presentano la necessaria disponibilità.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(196)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.